

CIRCOSCRIZIONE 3 ^
San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin -
Borgata Lesna



CITTA' DI TORINO

DELCI3 44 / 2023

13/09/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 3 ^ - San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin - Borgata Lesna

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente TROISE Francesca, le Consigliere ed i Consiglieri:

AGLIERI RINELLA Francesco	DANTE Francesco	SCANAVINO Davide Mario Carlo
AGNINO Cosimo	DI GESU Alessandro Basilio	TITLI Marco
BALLONE Katia	DI MISCIO Massimo	VADALA' Anna
BOLOGNESI Stefano	GARETTO Sara	VENESIA Patrizia
BUSCONI Emanuele	GIOVE Giuseppe Antonio	VIOLI Francesco
CALIFANO Marianna	LOFFREDO Loredana	
CAPRI' Antonio	NOTARO Claudio	
CHIASSA Federico	PILLONI Alberto	

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: LONGHIN Matteo - MOTZO Sabina - NOTO Giuseppe

Con la partecipazione del Segretario TURIANO Angelo

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C.3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO N. 374 IN MERITO A “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI (N. 380) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2018 01343/016 DEL 18 GIUGNO 2018. MODIFICA”

La Presidente della Circoscrizione 3 Francesca TROISE, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Alessandro DI GESU e il Coordinatore della III Commissione Francesco AGLIERI RINELLA riferisce:

la Divisione Servizi Commercio, con nota pervenuta alla Circoscrizione in data 30 giugno 2023 prot. n. 2120, ha chiesto l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. 17505 avente per oggetto “Regolamento per la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici (n. 380) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 01343/016 del 18 giugno 2018. Modifica”.

L’argomento è stato oggetto di discussione della I e III Commissione Permanente di Lavoro, riunitasi in data 27 luglio 2023.

Preso atto delle considerazioni emerse in sede di discussione e ritenendo le finalità prefisse condivisibili, si propone di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale n. 17505 avente per oggetto “Regolamento per la disciplina dell’attività di vendita di quotidiani e periodici (n. 380) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 01343/016 del 18 giugno 2018. Modifica”. (All. n. 1)

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**, ritenendo le finalità prefisse condivisibili, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale n. 17505 avente per oggetto "Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici (n. 380) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 01343/016 del 18 giugno 2018. Modifica". (All. n. 1)

La Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per appello nominale il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 22

Votanti 21

Voti Favorevoli 21 (Aglieri Rinella, Agnino, Ballone, Bolognesi, Busconi, Califano, Capri, Chiassa, Dante, Di Gesu, Di Miscio, Garetto, Giove, Loffredo, Notaro, Pilloni, Scanavino, Titli, Troise, Venesia e Violi)

Astenuti 1 (Vadalà)

DELIBERA

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**, ritenendo le finalità prefisse condivisibili, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale al Consiglio Comunale n. 17505 avente per oggetto "Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici (n. 380) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 01343/016 del 18 giugno 2018. Modifica". (All. n. 1)

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesca Troise

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Angelo Turiano



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO**

PROPOSTA N. 17505

Torino, 27/06/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Rosanna PURCHIA

Jacopo ROSATELLI

Francesco TRESSO

Carlotta SALERNO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Giovanna PENTENERO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI (N. 380) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2018 01343/016 DEL 18 GIUGNO 2018. MODIFICA.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 01343/016 del 18 giugno 2018 veniva approvato un nuovo articolato regolamentare per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, abrogando al contempo il precedente regolamento (n. 333) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2009 07357/016 del 8 febbraio 2010, e successivamente modificato con Deliberazione consiliare n. mecc. 2016 00756/016 del 18 aprile 2016.

Con specifico riferimento alla materia della localizzazione dei punti di vendita esclusivi, il regolamento abrogato dava esecuzione al disposto della legislazione nazionale in allora vigente

(D.Lgs. 170/2001 art. 6 comma 2), che stabiliva che i comuni erano “tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita”, previa consultazione delle associazioni degli editori e dei distributori nonché attenendosi a criteri di “valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere”.

Nell'ambito della manovra correttiva per l'anno 2017, con l'approvazione del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96) sono state apportate significative modifiche al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", eliminando l'obbligo dei Comuni di adottare specifici piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, sulla base degli indirizzi approvati da parte delle Regioni.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è da rilevare che con l'inserimento dell'articolo 4-bis al citato D.Lgs. 170/2001, è stato previsto che i Comuni possono (e non più devono) individuare le zone nelle quali è possibile l'apertura di nuovi punti vendita, tenuto conto di quelli già esistenti, in relazione al bacino d'utenza, sulla base della domanda del mercato, anche stagionale, e tenendo conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché della tutela e della salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale. E' inoltre stato previsto che i relativi criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita siano definiti tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, al fine di garantire una presenza equilibrata e diffusa nel territorio, atta a tutelare il principio dell'interesse generale relativo alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo.

Con il nuovo regolamento approvato nel 2018 (con Deliberazione n. mecc. 2018 01343/016) si era ritenuto, nelle more dell'approvazione dei citati criteri in sede di Conferenza Unificata, di confermare la previgente previsione regolamentare della Città per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi, ritenendola “aderente ai principi di pluralità previsti dal D.Lgs. 170/2001 indirizzandone l'apertura all'interno degli addensamenti lacunosi, al fine di dare completezza all'offerta commerciale rendendo l'ambito territoriale di riferimento maggiormente attrattivo e competitivo; sulla base di tale principio, la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta un imprescindibile elemento per comporre un'offerta commerciale completa all'interno di ogni addensamento commerciale. Pertanto l'utilizzo del criterio di 'lacuna del servizio', inteso quale rapporto tra le edicole e il numero complessivo di attività commerciali presenti all'interno di un determinato ambito territoriale risulta tutt'ora il criterio cardine, condiviso con le Associazioni di categoria, per orientare l'apertura di nuove rivendite di quotidiani e periodici esclusive”.

La scelta di indirizzare le eventuali nuove aperture negli addensamenti che presentano “lacune del servizio” era stata testualmente così declinata dal testo regolamentare in questione, tutt'ora vigente:

"Articolo 3 - Punto vendita soggetto a programmazione e relativi criteri

1. L'apertura di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetta a criteri di programmazione, ai sensi della Legge 248/2006, al fine di favorire un'adeguata distribuzione dei punti vendita sul territorio per garantire ai cittadini il servizio, nel rispetto dei principi di libera concorrenza delle imprese. L'unità di riferimento è l'addensamento commerciale.

2. Per favorire lo sviluppo commerciale le nuove aperture saranno indirizzate negli addensamenti che presentano una lacuna del servizio e nelle zone del territorio cittadino che si trovano al di fuori degli addensamenti, senza vincoli basati su parametri numerici, distanze o quote predeterminate di mercato.

3. Sono identificati come lacunosi gli addensamenti che presentano un valore percentuale di presenza di punti vendita di quotidiani e periodici (calcolato in rapporto al numero di attività commerciali presenti) inferiore al valore percentuale per l'addensamento centrale, nel quale è presente il maggior numero di attività commerciali. I valori percentuali di presenza nei singoli addensamenti, assunti mediante estrazione delle informazioni presenti nella banca-dati delle attività commerciali in essere e consolidati alla data del 31 dicembre, sono aggiornati annualmente e approvati con Determinazione Dirigenziale.

4. La pubblicazione della Determinazione consentirà, per l'anno di riferimento, di presentare S.C.I.A. per apertura di punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici all'interno degli addensamenti che risulteranno lacunosi.

5. L'esercizio dovrà essere attivato entro mesi sei dalla presentazione della S.C.I.A. salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine.

6. E' consentita l'apertura di punto vendita esclusivo in area situata al di fuori degli addensamenti commerciali riconosciuti, a seguito di presentazione di S.C.I.A..

7. E' consentito il trasferimento di sede di punto vendita esclusivo già autorizzato nei seguenti casi:
a) senza alcun limite nell'ambito dello stesso addensamento commerciale;
b) in altro addensamento nel caso in cui quest'ultimo, in base ai criteri di programmazione, risulti lacunoso;
c) in area situata al di fuori degli addensamenti riconosciuti."

A distanza di cinque anni si ritiene oggi imprescindibile rivalutare il merito di tale ultima specifica scelta.

In particolare, la disposizione del comma 3 ha di fatto comportato un effetto paradossale: negli ultimi anni lo stesso parametro dell'addensamento "centrale" si è sempre più ridotto in valore in ragione del numero di cessazioni delle attività nel loro complesso. Il riferimento a questo parametro per determinare il valore percentuale riferito a tutti gli altri addensamenti, ha determinato che su 74 di essi alla data del 31 dicembre 2022 ne risultassero "saturi" ben 59.

Questa circostanza ha comportato l'impossibilità negli ultimi anni di consentire negli addensamenti "saturi" qualsiasi nuova apertura, nonché il congelamento di fatto della trasferibilità dei manufatti esistenti e non correlati a titoli autorizzatori in essere, in quanto potenziali acquirenti non avrebbero potuto iniziare alcuna attività.

Peraltro, deve essere considerato che già con nota prot. 13917 del 26/11/2013 avente per oggetto "Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici alla luce dei principi della Direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche normative nazionali - Indicazioni interpretative" la Regione Piemonte aveva espresso l'avviso che le previsioni normative nazionali che consentivano il permanere di un sistema di autorizzazioni e di pianificazione quantitativa per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici erano da ritenersi ormai in contrasto con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE e di tutta la successiva normativa statale di attuazione.

A maggior ragione, quindi, la modifica apportata nel 2017 al Decreto Legislativo 170/2001, introducendo un regime di facoltatività della pianificazione territoriale e non più di obbligatorietà, impone un recepimento dei principi di derivazione comunitaria anche a livello di normazione regolamentare degli enti locali.

Atteso quanto sopra si ritiene di modificare il regolamento espungendo dal medesimo le previsioni inerenti l'assoggettamento a criteri di programmazione di natura quantitativa, come meglio indicate nella parte dispositiva della presente deliberazione.

Rimane ferma viceversa la possibilità, normata nell'articolo 4 comma 1 del regolamento, di limitazioni di natura "qualitativa" all'apertura e al trasferimento dei punti vendita esclusivi in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di decoro urbano.

Sulle modifiche regolamentari illustrate è stato attuato un confronto con le rappresentanze degli operatori commerciali interessati, che si sono espresse favorevolmente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare le seguenti modificazioni al regolamento n. 380 "Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 01343/016 del 18 giugno 2018:

- Articolo 1 comma 2: eliminare lettera d) "addensamento commerciale" " e la relativa (nota 1) e rinumerare con la lettera d) la successiva definizione "strillonaggio";
- Articolo 2 comma 3: abrogato;
- Articolo 3: sostituire la rubrica ed il testo attuali con i seguenti:
"Articolo 3 - Punto vendita esclusivo

1. L'apertura di attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici è soggetta alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

2. L'esercizio dovrà essere attivato entro sei mesi dalla presentazione della S.C.I.A. salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine.

3. E' consentito trasferire la sede di un punto vendita esclusivo già autorizzato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 comma 1.";

- Articolo 6: sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Punti vendita non soggetti a SCIA.Casi particolari di Comunicazione";

- Articolo 6 comma 2, sostituire le parole “Non sono soggette a criteri di programmazione e”non necessitano di autorizzazione alcuna" con le parole "Non necessitano della presentazione di SCIA nè di comunicazione";
 - Articolo 6 coma 2 : eliminare la lettera f), inserendo dopo la lettera g) un ulteriore comma del seguente tenore: "L'attività di vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture è soggetta alla presentazione di comunicazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.
 - Articolo 12 comma 1 lettera a): sostituire le parole "comma 5" con le parole "comma 2"
2. di approvare in conseguenza delle suesposte modificazioni il nuovo testo regolamentare di cui all'allegato 1 nella colonna "TESTO MODIFICATO"

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Flavio Roux

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-17505-2023-All_1-ALLEGATO_1.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento